

**PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA
CONCORSUALE UNICA PER SOLI ESAMI VOLTA ALLA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI "FUNZIONARIO –
ASSISTENTE SOCIALE" DA INSERIRE NEI RUOLI DEL CONSORZIO
INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE – CISA 12 DI NICHELINO, DEL
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE – CISA 31 DI
CARMAGNOLA E DELL'UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI,
TROFARELLO, LA LOGGIA**

TRA

Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (di seguito per brevità "CISA 12") con sede in Nichelino - codice fiscale 94035580011, nella persona di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (di seguito per brevità "CISA 31") con sede in Carmagnola - codice fiscale 07584640010, nella persona di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

L'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (di seguito per brevità "Unione dei Comuni") con sede in Moncalieri - codice fiscale 94067500010, nella persona di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta n. ____ del _____,

dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- il CISA 12, il CISA 31 e l'Unione dei Comuni hanno previsto nei rispettivi programmi triennali del fabbisogno del personale ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l'assunzione di personale con profilo professionale di "Funzionario - Assistente Sociale", afferente all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, ai sensi della classificazione del CCNL del personale del comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022 in misura tale da garantire il turn over con il personale cessato o di prossima cessazione, con comunicazione già acquisita agli atti o per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali - LEPS, in particolare per quanto attiene al progressivo raggiungimento dell'obiettivo di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti e di 2 assistenti sociali per la gestione del Punto Unico di Accesso previsto dal Piano Nazionale non Autosufficienza 2022-2024, tuttora vigente.

- il CISA 12 necessita, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, di assumere n. 1 assistente sociale a tempo pieno e indeterminato;

- il CISA 31 necessita, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, di assumere n. 1 assistente sociale a tempo pieno e indeterminato;

- l'Unione dei Comuni necessita, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, di assumere n. 1 assistente sociale a tempo pieno e indeterminato;

- le tre suddette Amministrazioni hanno avviato in autonomia la procedura di

mobilità obbligatoria disciplinata dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e pertanto le assunzioni sono subordinate alla ricezione di comunicazione negativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'elenco del personale da trasferire mediante mobilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e alla ricezione di comunicazione negativa da parte della Regione Piemonte dell'elenco del personale degli enti locali dissestati da assegnare ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 18.01.1993, n. 8 oppure alla mancata risposta di detti enti nel termine di 20 giorni;

- la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali", prevede che "lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è [omissis] pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un'opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124)";

- sempre nelle sopra citate linee guida si legge che gruppi di amministrazioni possono gestire congiuntamente le proprie procedure di reclutamento, costituendo eventualmente uffici dedicati alla gestione dei concorsi comuni o strutture preposte alla relativa funzione o delegando le relative incombenze ad una di esse, in modo da realizzare economie di scala e ottenere una

maggior specializzazione del personale addetto e maggior imparzialità nella gestione dei concorsi; dovendo privilegiarsi il modello del concorso unico, la scelta di gestire autonomamente le procedure concorsuali viene definita residuale e deve essere motivata, soprattutto per le piccole amministrazioni;

- l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- alla luce di tutto quanto sopra esposto, il CISA 12, il CISA 31 e l'Unione dei Comuni hanno valutato positivamente la possibilità di gestire, in forma unificata, la procedura concorsuale per l'assunzione delle figure professionali sopra indicate e previste nei relativi fabbisogni del personale, sia per ragioni di economicità organizzativa, sia per riduzione dei tempi e dei costi delle procedure stesse, sia per evitare l'espletamento da parte dei suddetti Enti di più concorsi per le medesime figure professionali e nel medesimo arco temporale;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le suddette parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Con il presente protocollo di intesa le parti, in applicazione delle linee guida del Ministro per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione del 24 aprile 2018 ed ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., intendono attivare una procedura concorsuale unificata per la copertura nell'anno 2026 di tre posti di "Funzionario – assistente sociale" afferenti all'area dei

Funzionari e delle Elevate qualificazioni, a tempo pieno e indeterminato e

così suddivisi:

- n. 1 posto al CISA 12 con riserva a favore dei volontari in ferma breve e

ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero

durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente,

nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in

ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta,

ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010;

- n. 1 posto al CISA 31;

- n. 1 posto all'Unione dei Comuni

e condividendone le risorse e l'organizzazione con l'obiettivo di garantire

l'economicità amministrativa, la riduzione dei tempi di esecuzione e dei costi

di relativa gestione ed evitare la duplicazione di procedure per identici profili

professionali. Al fine di garantire trasparenza e certezza procedurale, le parti

definiscono, come segue, i fondamentali aspetti operativi di gestione, salve

le precisazioni che le parti potranno stabilire nel corso della procedura e per

una più funzionale gestione della stessa. Resta nella facoltà dei singoli enti,

nei limiti di quanto previsto dalla normativa, procedere allo scorrimento della

graduatoria, per il periodo di validità della stessa, per la copertura di

eventuali ulteriori posti della medesima categoria e profilo professionale.

Articolo 2 – Ente Capofila

L'Ente capofila viene individuato nel CISA 12 ai fini della indizione del

Concorso, della nomina della Commissione e della approvazione della

graduatoria fino alla comunicazione dell'esito del concorso. La procedura

concorsuale verrà svolta per soli esami, così come previsto dal DPR 9

maggio 1994, n. 487, dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi del CISA 12 e dagli ulteriori Regolamenti del CISA 12 vigenti. In virtù del ruolo di capofila della procedura concorsuale oggetto del presente accordo, le parti danno atto che i soli Regolamenti applicati nella procedura saranno quelli vigenti presso il CISA 12.

Articolo 3 – Campo di applicazione: concorso pubblico

Il CISA 12, in qualità di Ente capofila, curerà la procedura, dalla determina di indizione del concorso all'espletamento delle prove concorsuali (eventuale prova preselettiva, prova scritta ed orale) e all'approvazione della graduatoria, fino alla comunicazione dell'esito al CISA 31 ed all'Unione dei Comuni. Il CISA 31 e l'Unione dei Comuni si impegnano ad assicurare il proprio apporto collaborativo, ove ciò sia richiesto per assicurare tempestività e regolarità delle procedure concorsuali avviate. Il bando di concorso, salve le forme legali di pubblicizzazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 487/1994, verrà pubblicato sui siti istituzionali delle tre suddette amministrazioni, Albo pretorio informatico e Amministrazione Trasparente, ma le domande di partecipazione al concorso dovranno essere indirizzate esclusivamente al CISA 12, in qualità di Ente Capofila, attraverso il portale inpa.gov.it. Tutta la documentazione inerente al concorso, ivi compresi gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione e il diario delle prove, sarà pubblicata sul sito istituzionale del CISA 12, nella sezione "concorsi" di Amministrazione Trasparente e sul portale inpa.gov.it. Sui siti istituzionali del CISA 31 e dell'Unione dei Comuni verrà creato apposito link a tale pagina. Non si procederà ad alcuna comunicazione scritta ai singoli candidati, giacché la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi o non ammessi

ha automaticamente effetto nei confronti di tutti gli aspiranti alla procedura concorsuale. L'esito della procedura verrà pubblicata sui siti istituzionali, Albo Pretorio informatico e Amministrazione Trasparente, degli Enti sottoscrittori del presente protocollo.

Articolo 4 – Bando

Il bando sarà adottato dal Direttore del CISA 12, e nello stesso bando verrà espressamente richiamato il presente protocollo di intesa, oltre alla previsione della formale accettazione, pena l'esclusione dalla procedura, da parte di ciascun candidato, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel bando stesso.

Articolo 5 – Commissione Esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata, nel rispetto delle pari opportunità e dei principi di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, dal Direttore del CISA 12, previo accordo informale con il CISA 31 e l'Unione dei Comuni.

Articolo 6 – Graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia superato le prove scritte ed orale, tenendo conto delle riserve a favore dei militari volontari delle FF.AA. ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà approvata con determinazione del Direttore del CISA 12, e della stessa gli Enti sottoscrittori del presente protocollo di intesa prenderanno atto. Detti Enti procederanno all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e degli eventuali riservatari in accordo con i rispettivi atti di

programmazione del fabbisogno di personale. I candidati vincitori potranno esercitare l'opzione di scelta rispetto all'Ente di assunzione, in ordine di posizione nella graduatoria di merito, entro un termine perentorio stabilito dal CISA 12 in qualità di Ente capofila del procedimento e nel limite dei posti ancora disponibili, tra quelli messi a concorso da ciascuna delle tre suddette amministrazioni. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, il candidato vincitore o idoneo che non eserciti l'opzione di scelta nel termine perentorio stabilito o che, senza giustificato motivo, non prenda servizio entro il termine stabilito, decade dall'impiego e dalla graduatoria, ossia non conserva la posizione nella graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni. Le eventuali assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste, qualora la normativa vigente lo consenta, verranno effettuate dagli Enti dove si creeranno carenze di personale, in ordine di necessità e seguendo l'ordine di posizionamento nella graduatoria formata. Ciascun Ente provvederà autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all'instaurazione del rapporto di lavoro con il candidato individuato ed è direttamente responsabile delle determinazioni conseguenti. La stessa graduatoria potrà essere utilizzata dagli Enti firmatari del presente protocollo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. La rinuncia espressa, nel caso di utilizzo della graduatoria per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, non precluderà l'eventuale utilizzo per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori. L'accettazione della proposta di lavoro a tempo indeterminato, a seguito dell'utilizzo della suddetta graduatoria presso uno degli Enti sottoscrittori del presente protocollo di intesa, preclude automaticamente la possibilità di assunzione

presso uno degli altri due Enti. Nel caso in cui il candidato interpellato da parte di uno degli Enti sottoscrittori dovesse rinunciare alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tale rinuncia comporterà la decadenza dalla graduatoria e determinerà l'impossibilità di costituire il rapporto di lavoro anche negli altri Enti sottoscrittori.

Subordinatamente al formale assenso sia del CISA 31, sia dell'Unione dei Comuni, il CISA 12 potrà consentire lo scorrimento della graduatoria ad altri Enti, diversi da quelli sottoscrittori, previa indicazione del numero di assunzioni da eseguire e del rapporto a tempo determinato e indeterminato.

In caso di scorrimento della graduatoria da parte di Enti diversi dai sottoscrittori, per assunzioni a tempo indeterminato, l'accettazione della proposta di lavoro comporta la decadenza dalla graduatoria e determinerà l'impossibilità di costituire alcun ulteriore rapporto di lavoro.

In caso di scorrimento della graduatoria da parte di Enti diversi dai sottoscrittori, per assunzioni a tempo determinato, l'accettazione della proposta di lavoro non comporta la decadenza dalla graduatoria e quindi non sarà precluso l'eventuale utilizzo della graduatoria per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori o presso altri Enti, autorizzati allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 7 – Durata

Il presente protocollo di intesa ha efficacia per il periodo di validità della graduatoria di merito e ciascun Ente si impegna, prima di ogni utilizzo, a comunicare agli altri Enti la necessità di attingere dalla graduatoria per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'onere, reciproco, dell'aggiornamento continuo della graduatoria, secondo le regole concordate con il presente

protocollo e ai fini di un corretto utilizzo.

Articolo 8 – Rapporti finanziari e riparto spese

La tassa di concorso è fissata in € 10,00 e verrà incassata dal CISA 12 capofila, a copertura delle spese vive derivanti dallo svolgimento della presente procedura (a titolo esemplificativo, incarichi esterni per la ricezione telematica delle domande e per lo svolgimento in modalità telematica delle prove concorsuali, costi per lo svolgimento delle prove, eventuali compensi da corrispondere ai commissari di concorso in caso di incarichi esterni alla Pubblica Amministrazione, corrispettivi per servizi, costi per l'eventuale uso di spazi e attrezzature necessari per lo svolgimento delle prove, spese legali per eventuali ricorsi ecc...). Gli oneri della procedura, come indicati al comma precedente, non coperti dalla tassa di concorso e da eventuali rimborsi spese connessi alla cessione della graduatoria, verranno ripartiti tra gli Enti sottoscrittori dell'accordo in parti uguali (un terzo a Ente). L'eventuale eccedenza degli incassi della tassa di concorso, al netto delle spese derivanti dallo svolgimento della procedura, sarà trattenuta dal CISA 12 per il 50 per cento, a titolo di rimborso dei costi indiretti procedurali e versata in parti uguali al CISA 31 ed all'Unione dei Comuni per il restante 50 per cento.

Il CISA 12 si impegna a rendicontare al CISA 31 ed all'Unione dei Comuni, entro 60 giorni dal termine della procedura, gli incassi ricevuti e le spese vive sostenute. I versamenti della quota di spese non coperte dagli incassi della tassa di concorso o dell'eccedenza di questi ultimi rispetto ai costi, saranno eseguiti entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto della procedura.

Non può essere oggetto di rifiuto all'assunzione degli oneri scaturenti dal presente protocollo la infruttuosità della procedura concorsuale o copertura

dei posti in misura parziale rispetto a quelli messi a concorso.

Articolo 9 – Contenziosi

Eventuali vicende giudiziarie, stante l'impugnazione formale degli atti, ricadono sul CISA 12 capofila. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono ripartite fra gli Enti sottoscrittori del presente protocollo di intesa in parti uguali (un terzo per ogni Ente). Le parti si impegnano a fornire reciprocamente tutti gli elementi tecnico-giuridici utili ad agire e/o a resistere in giudizio.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Il presente protocollo potrà essere oggetto di integrazione soprattutto per quanto riguarda la fase di utilizzazione della graduatoria. Tali integrazioni o eventuali variazioni agli impegni assunti con il presente protocollo d'intesa dovranno essere concordate tra le parti per iscritto, condivise ed approvate. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo di intesa si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al D.Lgs. 267/2000 e alla normativa di settore. La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i. Il presente protocollo di intesa viene sottoscritto dai comuni aderenti mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 6, comma 2, legge 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto nella data delle rispettive firme digitali

Per il CISA 12

(_____)

Firmato digitalmente in originale

Per il CISA 31

(_____)

Firmato digitalmente in originale

Per l'Unione dei Comuni

(_____)

Firmato digitalmente in originale